



Sentenza n.

38/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Angelo Bax Presidente

Alessandra Cucuzza Giudice relatore

Marco Scognamiglio Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 62079 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

TURBA CAVA ROMANA S.R.L. (00660200452), con sede legale a
Massa, in Via Fosse del Frigido n. 9, in persona del legale
rappresentante, Sig. TURBA Giorgio;

GIORGIO TURBA (TRB GRG 47P23 F023Q), nato a Massa il 23
settembre 1947 e residente a Massa, in Via Fosse del Frigido n. 9, in
qualità di Amministratore Unico della società TURBA CAVA ROMANA
s.r.l.,

entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati
Laura Buffoni e Andrea Cardone, presso il cui studio, sito in Firenze
(FI), Via delle Masse, n. 139, sono elettivamente domiciliati,

PEC: avvandreacardone@pec.it, studiolegalebuffonicardone@pec.it;

convenuti

uditi, all'udienza pubblica del 5 febbraio 2025, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott.ssa Elena Di Gisi, nonché l'avv. Serena De Angelis in sostituzione dell'avv. Buffoni per i convenuti, ritenuto in

FATTO

Con citazione del 28 ottobre 2020 la procura ha convenuto in giudizio la società Turba Cava Romana S.r.l. ed il sig. Giorgio Turba, in qualità di suo legale rappresentante *pro tempore* ed in proprio, per il risarcimento in favore del Comune di Massa, in solido tra loro, di un danno erariale di € 259.683,80, oltre accessori, a titolo di dolo, nell'ambito dell'attività di estrazione di marmo in concessione dagli stessi svolta nella cava sita in località Forno, nel bacino marmifero del Comune, all'interno dell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane, presso il sito estrattivo M11-M13, denominato Romana-Rava. La contestazione erariale aveva ad oggetto l'omesso versamento del canone comunale e della tassa sul trasporto dei marmi, anch'essa dovuta al comune, per una cospicua quota del marmo estratto nel periodo 2010-2016.

Con sentenza n. 282/2021 questa Sezione ha declinato la propria giurisdizione a favore di quella del giudice civile, ritenendo gli importi dovuti dal concessionario all'ente locale ascrivibili a "contributi da attività estrattiva" e perciò inquadrabili nell'ambito delle obbligazioni contrattuali del titolare di tale attività nei confronti dell'ente.

La Procura regionale ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo, al contrario, la giurisdizione della Corte dei conti.

Con sentenza n. 197/2023, la Sezione I Centrale d'Appello ha accolto l'impugnazione e ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di responsabilità nella materia di cui è causa, rimettendo alla Procura la riassunzione del giudizio innanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a), del c.g.c..

Con atto del 31 maggio 2023, ai sensi dell'art. 199, comma 3, del c.g.c., la Procura regionale presso questa Sezione ha riassunto il processo per la prosecuzione nel merito.

All'udienza del 13 dicembre 2023 i convenuti hanno dato atto di avere presentato ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza d'appello n. 197/2023 e, pendente il giudizio, hanno chiesto la sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 106 del c.g.c. in attesa della definizione della questione di giurisdizione, invocando il principio di economia processuale. A tale richiesta si è associata la Procura attrice.

Con ordinanza n. 5 del 2024, in accoglimento della concorde domanda delle parti, è stata disposta, ai sensi degli artt. 102, comma 7, del c.g.c. in combinato disposto con gli artt. 129-bis e 133-bis del c.p.c., la sospensione del giudizio sino alla definizione del giudizio pendente innanzi alla Suprema Corte.

La Cassazione, con ordinanza n. 19452 del 2024, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata.

I convenuti, con atto depositato in data 11 settembre 2024, hanno chiesto di fissare l'udienza di prosecuzione del giudizio sospeso al fine

di dichiarare, a seguito dell'intervenuta sentenza della Suprema Corte, l'estinzione del giudizio riassunto dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana.

All'udienza del 5 febbraio 2025, il Pubblico Ministero ha preso atto della sentenza della Cassazione e si è rimesso al Collegio, l'avv. De Angelis si è riportata al proprio atto, chiedendo, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., la condanna alle spese in considerazione del fatto che si è giunti alla pronuncia sulla giurisdizione a seguito dell'esclusione del rapporto di servizio. Il Pubblico Ministero, replicando brevemente, si è opposto alla condanna alle spese, rimarcando come il giudizio si dovrebbe chiudere con la decisione di una questione preliminare.

DIRITTO

Il presente giudizio è stato introdotto per ottenere il risarcimento del danno cagionato all'amministrazione pubblica dal mancato versamento del canone comunale e della tassa sul trasporto dei marmi da parte dei due convenuti. Preliminarmente, tuttavia, è stata affrontata la questione della sussistenza della giurisdizione contabile in ragione della natura del canone omesso ed a tal proposito, a seguito delle vicende ricostruite in fatto, la Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 19452 del 2024, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata.

Il presente processo è stato riassunto, a seguito della sospensione disposta con ordinanza n. 5 del 2024, dai convenuti con atto depositato in data 11 settembre 2024 al solo fine di ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio e la pronuncia sulle spese.

A tal proposito, il Collegio rileva che, come disposto dall'art. 207 c.g.c., la sentenza n. 197 del 2023 della Corte dei conti, pronunciata in grado d'appello dalla I Sezione centrale, è stata impugnata per soli motivi inerenti alla giurisdizione innanzi alla Corte di cassazione. L'art. 210 c.g.c. detta la disciplina della riassunzione della causa dopo la pronuncia della Cassazione sulla giurisdizione, specificando che *“quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata, ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza”*. In ogni caso il successivo comma 2 statuisce che *“il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Corte di cassazione sulla giurisdizione”* ed il terzo comma prevede che *“se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio, l'intero processo si estingue; la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”*.

Nel caso in giudizio, nonostante la Corte di cassazione non abbia riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti, il processo è stato tempestivamente riassunto dalla parte convenuta. Pertanto, nel presente giudizio non può essere pronunciata l'estinzione di cui all'art. 210, co. 3. c.g.c., non rinvenendosi nè l'intempestiva riassunzione, nè l'avveramento successivo di un'altra causa di estinzione del giudizio,

posto che il codice di giustizia contabile riconduce l'estinzione o alla rinunzia agli atti del processo ai sensi dell'art. 110 c.g.c., in caso di concorde volontà delle parti di non voler proseguire il processo, o all'inattività delle parti ai sensi dell'art. 111 c.g.c..

Tuttavia, ai sensi dell'art. 210 co. 2 c.g.c., questo Giudice è tenuto ad uniformarsi a quanto statuito dalla Cassazione in merito alla giurisdizione. Pertanto, avendo la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19452 del 2024, escluso la giurisdizione della Corte dei conti, non sussiste una delle condizioni dell'azione necessarie affinché sulla domanda possa intervenire una pronuncia nel merito e, di conseguenza, con pronuncia di mero rito la domanda deve essere dichiarata inammissibile.

Quanto alle spese di lite, l'art. 31 co. 3 c.g.c. prevede espressamente che il giudice possa compensare le spese tra le parti *"quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari"*. Di conseguenza, poiché l'oggetto delle diverse statuizioni giudiziali che si sono succedute nel presente giudizio ha riguardato esclusivamente la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, può essere disposta la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione e istanza,

dichiara l'inammissibilità della domanda.

Dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Alessandra Cucuzza

Angelo Bax

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25/03/2025

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente